

GRADUATORIE PERMANENTI

UN MANIFESTO CHE FA PAURA!

LA CODISSIS SUL DDL 19 SETTEMBRE 2003

dalla Scuola Interateneo di Specializzazione degli insegnanti del Veneto

30/10/2003

L'Assemblea della CoDiSSIS, riunita a Roma in data 11 ottobre 2003, esaminato il testo del ddl approvato ne Consiglio dei Ministri del 19 settembre u.s.,

esprime dissenso, relativamente al comma 1 dell'art. 1, sull'equiparazione di trattamento concessa agli abilitati attraverso concorso riservato rispetto agli abilitati attraverso concorso ordinario e agli abilitati SSIS. **Gli abilitati col 'riservato' non hanno infatti superato alcun pubblico concorso** e la CoDiSSIS ritiene che l'assenza di questo requisito non possa essere sottaciuta a livello normativo. Per quanto attiene alla redistribuzione dei punteggi di abilitazione la CoDiSSIS ritiene che possa riuscire efficace solo in un quadro che comprenda anche una **distinzione tra le diverse categorie di abilitati per quanto attiene alle immissioni in ruolo**.

Relativamente all'art.2, comma 1 lettera a), la CoDiSSIS giudica del tutto **inspiegabili le concessioni ivi previste a beneficio dei non abilitati che siano in possesso della specializzazione al sostegno nonché dei titoli per l'accesso alle classi di concorso ordinarie**. Per questa 'fattispecie' di docenti, in osservanza della legge 53 del 2003, art. 5 comma 3, le SSIS hanno previsto, nei bandi d'accesso per il V ciclo ora in corso di espletamento, una riserva di posti con graduatoria propria al di fuori del numero programmato; nonostante ciò, le richieste da parte degli aventi diritto, pressoché in tutto il Paese, sono risultate di gran lunga inferiori alle quote previste dalle Università per la loro formazione. Ciò esclude, con evidenza geometrica, che possa esistere alcuna emergenza sociale legata ad eventuali rappresentanti residui di questa 'fattispecie'. La possibilità di istituire corsi speciali extra-SSIS per queste abilitazioni costituirebbe invece un pericolosissimo precedente in vista della messa a regime della formazione iniziale degli insegnanti nonché delle esigenze di serietà e rigore che il presente Governo ha sempre dichiarato di voler perseguire, nonché un incentivo all'aumento della conflittualità tra abilitati con titoli d'accesso uguali ma con modalità di inserimento in graduatoria ingiustificatamente e iniquamente differenziate. Altrettanto, e ancor più, si deve dire in merito allo stesso comma, lettera d): se si tratta di laureati da tempo, avrebbero potuto presentarsi al concorso ordinario, se si tratta di laureati recenti avrebbero potuto fare domanda per l'iscrizione alle SSIS (e inoltre, se hanno 360 giorni di servizio senza essere abilitati, hanno già potuto approfittare di circostanze favorevolissime, visto che ci sono migliaia di abilitati che non sono riusciti ad ottenere alcuna chiamata in servizio, neppure temporanea).

In relazione all'art. 3 (**Disposizioni relative ai passaggi di ruolo**) la CoDiSSIS ritiene, come già accennato, che sia **misura di elementare giustizia riservare una parte dei posti di ruolo che si renderanno disponibili agli abilitati SSIS**. Se è – almeno sommariamente - 'giusto' che non siano trattati allo stesso modo abilitati che finiscono nella stessa 'fascia' ma i cui punteggi di abilitazione si formano in maniera radicalmente diversa (e se dunque si può comprendere, in prima approssimazione, il riassetto dei punteggi di cui al primo punto qui sopra) è per la stessa ragione ingiusto che abilitati immessi in un percorso di formazione a numero chiuso (i 'sissini') siano esclusi dalla quota del 50% ("primo canale") che rimarrebbe tuttora riservato al solo contingente non programmato dei vincitori dell'ultimo concorso ordinario, che non prevedeva alcun limite numerico per la designazione degli idonei.

In ogni caso, appare evidente che una immissione numericamente significativa di docenti nei ruoli produrrebbe un effetto immediatamente positivo e sdrammatizzerebbe i conflitti attualmente in corso sulle graduatorie permanenti.

La CoDiSSIS chiede inoltre al Governo di dare precise garanzie sui tempi e le modalità di aggiornamento delle graduatorie per l'insegnamento. Comprende l'inevitabilità di procurare un assetto stabile delle stesse, ma ritiene essenziale, per l'efficacia del lavoro di formazione degli insegnanti, che i tempi da prevedersi siano chiari, definiti e costanti.

Chiede infine che il Governo, prima dell'esame parlamentare del ddl in oggetto, si confronti con tutte le parti interessate (in primo luogo la CRUI, luogo della tutela organica delle esigenze dell'Università) per proporre un quadro complessivo delle soluzioni che intende adottare anche in relazione alla definizione dei decreti delegati previsti dall'art. 5 della legge 53. Questo quadro non dovrà in alcun modo correre il rischio di escludere sostanziali prospettive di impiego nell'insegnamento per i giovani che nel prossimo futuro otterranno la prevista Laurea specialistica abilitante e costituirà un sistema certo di riferimenti necessari al fine della stessa soluzione equilibrata delle esigenze prospettate dal ddl succitato.

E' da rilevare infine l'urgenza dei tempi, poiché – per non interrompere il lavoro di formazione e per non escludere dal processo le nuove generazioni – sarebbe inaccettabile che nell'autunno 2004 non fossero disponibili né le nuove Lauree specialistiche per l'insegnamento né gli attuali accessi alla formazione iniziale degli insegnanti.